

**ALLEGATO A - REPERTORIO N. 873 RACCOLTA N. 706**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Art. 1)**

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "Sella CB S.r.l.".

La Società fa parte del gruppo bancario denominato "Sella" (il "Gruppo"). Pertanto, la Società si richiama alla storia contenuta nello Statuto di "Banca Sella Holding S.p.A." (la "Capogruppo"). In tale qualità essa è tenuta ad osservare e a fare osservare alle società controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, sia per l'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo, sia per l'attuazione del disegno imprenditoriale unitario finalizzato ad assicurare la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo, nonché a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

I segni distintivi eventualmente riportanti la parola "Sella" (o abbreviazioni della stessa), tanto dalla Società quanto dall'azienda sociale, cessano immediatamente di poter essere utilizzati al momento in cui, per qualsiasi causa e sotto qualsiasi forma, nessuno dei discendenti di Giuseppe Venanzio Sella (1823-1876) portanti il cognome Sella faccia più parte della compagine dei possessori delle partecipazioni in via diretta o indiretta della Società oppure nel caso in cui, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, dovesse verificarsi espropriazione dell'impresa e/o dell'azienda sociale e/o dei suoi segni distintivi.

L'Organo Amministrativo della Società fornisce alla Capogruppo ogni dato e informazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata e si attiene alle direttive strategiche e gestionali della Capogruppo.

**Art. 2)**

La Società ha sede in comune di Conegliano (Treviso). Essa potrà istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

**Art. 3)**

La Società ha per oggetto esclusivo, nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni di emissione sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite ai sensi del Titolo I-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, delle Disposizioni di vigilanza per le banche contenute

nella circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e delle loro successive modifiche ed integrazioni, l'acquisto a titolo oneroso da banche di attivi idonei ai sensi dell'art. 7-*novies* della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come successivamente modificata, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti da banche o anche dalle banche cedenti ai sensi dell'art. 7-*sexies b)* della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come successivamente modificata, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre banche ai sensi degli artt. 7-*sexies c)* e 7-*quaterdecies* della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come successivamente modificata.

La Società svolgerà le attività sopra indicate secondo i termini, le modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile alle emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi del Titolo I-*bis* della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.

In conformità alle predette disposizioni di legge, gli attivi idonei acquistati dalla Società, unitamente ai relativi elementi accessori, le somme corrisposte dai relativi debitori, il diritto di credito connesso ai contratti di assicurazione contro il rischio danni, nonché ogni altro credito maturato dalla società cessionaria nel contesto delle operazioni di emissione cui la Società partecipi, sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al Titolo I-*bis* della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed emesse nel contesto delle operazioni di emissione cui la Società partecipi, a beneficio dei quali la Società abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti ai sensi del Titolo I-*bis* della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.

Gli attivi idonei acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione o programma di emissione, così come le altre attività segregate ai sensi dell'articolo 7-*octies*, comma 2 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi

dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al periodo precedente.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative, la Società può, inoltre, compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e per il buon fine delle operazioni o programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, ivi inclusa l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti dalla banca emittente ai fini di liquidità, nonché compiere operazioni di reinvestimento in attivi idonei e in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione delle attività acquistate ai sensi del presente oggetto sociale e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite (emesse nel contesto di tali operazioni di emissione), degli ulteriori creditori di cui esattamente sopra e per il pagamento dei costi dell'operazione.

Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nel rispetto delle previsioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, la Società potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresì ogni altra attività consentita dal Titolo 1-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione.

**Art. 4)**

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

**TITOLO II**  
**CAPITALE - QUOTE**

**Art. 5)**

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

**Art. 6)**

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideius-

sione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

**Art. 7)**

Fatta in ogni caso salva la natura esclusiva dell'oggetto sociale contenuto nel precedente articolo 3 (tre), e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di raccolta del risparmio, la Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

**Art. 8)**

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. E' onere dei soci comunicare tempestivamente alla Società il cambiamento dell'indirizzo del proprio domicilio nonché il cambiamento del proprio numero di telefono e del proprio indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni di loro competenza.

Le quote di partecipazione sociale possono essere liberamente trasferite tra i Soci. Nel caso di Soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente.

Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il Socio che intenda alienare a terzi non Soci la propria quota di partecipazione al capitale sociale o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio) con mezzo di comunicazione idoneo a provarne la ricezione, da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può esser esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, con mezzo di comunicazione idoneo a provarne la ricezione, contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo.

La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota

complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il Socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

### **TITOLO III** **DECISIONI DEI SOCI**

#### **Art. 9)**

I Soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

#### **Art. 10)**

Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 2482 bis c.c., negli altri casi previsti dalla legge ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale Sociale. Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla Società del consenso dei Soci alla decisione può avvenire anche a mezzo di messaggio di posta elettronica.

Fatte salve le diverse maggioranze previste dal successivo articolo 22 (ventidue) in tema di distribuzione degli utili, le decisioni non assembleari sono prese con

il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale Sociale.

**Art. 11)**

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento e le modalità tramite le quali esprimere l'eventuale assenso alla decisione, è predisposto da uno o più amministratori o da Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto, a ciascun Socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o messaggio di posta elettronica spediti ai Soci nel domicilio o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio interpellato.

La risposta del Socio a seguito della consultazione scritta dovrà pervenire in forma scritta alla Società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della proposta di delibera. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i Soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

**Art. 12)**

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun Socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei Soci. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun Socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei Soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. In ogni caso detta procedura di formazione del consenso dovrà essere ultimata entro otto giorni da quando la stessa ha avuto inizio.

**Art. 13)**

L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede Sociale purché in Italia, in un altro stato dell'Unione Europea oppure nel Regno Unito, da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata spediti ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società. Sarà del pari considerata

effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo, consegnato con raccomandata a mano, sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (e, ove del caso, degli eventuali luoghi audio/video collegati) e l'elenco delle materie da trattare. L'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo dell'adunanza non sarà necessaria qualora, su indicazione dell'organo amministrativo, l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del presente articolo.

Nell'avviso di convocazione può inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione.

L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi, anche in sola videoconferenza o in sola audioconferenza, l'intero capitale Sociale e tutti gli amministratori e componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo di messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 20 (venti) Soci.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci

favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea può esser tenuta in videoconferenza o in sola audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiocollegati o audiovideocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora l'intervento mediante audiovideo-conferenza o anche sola audio-conferenza riguardi la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente dell'assemblea, nel luogo fisico di convocazione - eventualmente indicato nel relativo avviso di convocazione

- deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 22, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale Sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale Sociale presente o rappresentato.

In caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma

dell'articolo 2479 c.c. l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie.

#### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA**

##### **Art. 14)**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati con decisione dei Soci.

La nomina dei Consiglieri avverrà, salvo il caso in cui l'elezione degli stessi avvenga con deliberazione assunta con il consenso dell'unanimità dei soci, sulla base di liste presentate da questi ultimi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo da uno a cinque pari al numero dei consiglieri da eleggere. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, tre o cinque quanti sono i consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e poi disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il primo o i primi tre o cinque (a seconda dei consiglieri da eleggere) quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti per l'ultimo Consigliere da eleggere, prevarrà quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, quello più anziano di età. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno tre giorni prima della decisione dei Soci.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci. Qualora la società sia amministrata da un amministratore unico, per tale incarico possono essere nominate sia una persona fisica che una società di capitali; qualora l'organo amministrativo della società sia composto da una pluralità di membri, alla carica di componente dell'organo amministrativo possono essere nominate, anche in concorso tra loro, sia persone fisiche che società di capitali.

Nell'ipotesi in cui alla carica di amministratore fosse nominata una persona giuridica, quest'ultima, per l'esercizio della funzione di amministratore provvederà alle necessarie designazioni nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa (ove esistente), dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti e dagli orientamenti emessi dalle commissioni notarili.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dai Soci, ovvero per un periodo di tempo indeter-

minato, salva la facoltà di revoca in ogni tempo da parte dei Soci e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro temporanea sostituzione con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile per le società per azioni. Qualora cessi dall'ufficio, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, dovrà intendersi dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà prontamente essere convocata per la nomina di un nuovo organo amministrativo.

**Art. 15)**

L'eventuale compenso per gli Amministratori della Società sarà determinato, all'atto della loro nomina o successivamente, dai Soci o, nell'ipotesi richiamata dal terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile in tema di società per azioni, anche dal Consiglio di Amministrazione. I Soci possono determinare, inoltre, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Gli Amministratori della Società avranno diritto al rimborso delle spese sostenute nella esplicazione del mandato.

**Art. 16)**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci.

**Art. 17)**

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il vice-presidente se non già nominati dai Soci.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2475 del codice civile, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 11 e 12; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede Sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, in un altro stato dell'Unione Europea o nel Regno Unito, ogni volta che il Presidente lo ritenga op-

portuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività del Presidente, da uno qualsiasi degli amministratori in carica - a mezzo lettera raccomandata, anche a mano o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun Amministratore (e Componente dell'Organo di Controllo se nominato) almeno quattro giorni prima della adunanza rispettivamente al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. L'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo fisico non sarà necessaria qualora sia previsto che il Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del presente articolo.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.

Anche senza formale convocazione, le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono, anche in sola videoconferenza o in sola audioconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'intero Organo di Controllo, se nominato.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Le decisioni sulle materie di seguito elencate devono essere assunte in forma collegiale e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori in carica:

- 1) l'acquisto di attività idonei;
- 2) l'assunzione di finanziamenti volti a finanziare l'acquisto delle attività di cui al punto 1) che precede nell'ambito di operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni, sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite;
- 3) la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo delle attività acquistate dalla Società nell'ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite e, più in generale, il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo in relazione a tali attività (anche singolarmente considerati), ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la creazione sugli stessi di garanzie anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi, se non in conformità a quanto previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel

contesto delle singole operazioni di emissione o dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui la società partecipi;

4) la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse ai sensi del Titolo 1-*bis* della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come successivamente modificata, e ai sensi delle relative disposizioni attuative;

5) la determinazione dei criteri per l'integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato della società, nonché per la sostituzione degli attivi idonei presenti nel patrimonio separato con altri attivi idonei;

6) la stipulazione di contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato - inclusi quelli indicati all'articolo 7-*decies* della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 - e degli altri contratti accessori;

7) la sottoscrizione, la modifica, l'integrazione, la rinnovazione e/o la risoluzione di qualsivoglia contratto, accordo, atto e documento, anche diverso da quelli di cui ai punti che precedono ma necessario od opportuno in relazione alle attività di cui ai punti precedenti e, in generale, per il buon fine delle singole operazioni di emissione o dei singoli programmi di emissione cui la società partecipi;

8) la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione delle attività acquistate ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse nel contesto di tali operazioni o programmi di emissione e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato e degli altri contratti accessori, nonché per il pagamento dei costi della relativa operazione;

9) la nomina di un Comitato Esecutivo e/o di Amministratori Delegati e/o di Direttori Generali e l'attribuzione dei relativi poteri;

10) la nomina di procuratori *ad negotia* della Società.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

**Art. 18)**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati.

**Art. 19)**

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli. L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

**TITOLO V**

**CONTROLLI**

**Art. 20)**

La Società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del codice civile, un Organo di Controllo. Nei casi previsti dal suddetto art. 2477 del codice civile, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria. E' di competenza dei Soci stabilire, in sede di nomina, se l'Organo di Controllo avrà composizione monocratica o collegiale.

Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un organo collegiale, lo stesso sarà composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Ove nominato, ed anche quando la sua nomina non sia obbligatoria per legge, all'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni e spettano le competenze e i poteri previsti in tema di Collegio Sindacale dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un organo collegiale, le sue riunioni potranno tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 17 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Fatti salvi i casi in cui la revisione legale dei conti debba, per legge, essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, all'Organo di Controllo, quando nominato e anche nel caso in cui la sua nomina non sia obbligatoria per legge, spetta l'esercizio della revisione legale dei conti.

Anche nel caso in cui non sussista l'obbligo di legge, i Soci, con decisione da assumersi in modo assem-

bleare, potranno comunque nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale cui affidare la revisione legale dei conti. In tale ipotesi, al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale spetteranno le medesime competenze ed i medesimi poteri previsti dalla legge in tema di società per azioni e si applicheranno, in quanto compatibili, tutte le norme al riguardo previste dalle vigenti disposizioni di legge per quest'ultimo tipo di società.

La remunerazione spettante all'Organo di Controllo ovvero al soggetto e/o società incaricata della revisione legale dei conti deve essere determinata dai Soci all'atto della nomina e/o del conferimento dell'incarico di revisione legale per l'intero periodo di durata del rispettivo ufficio e/o incarico.

**TITOLO VI**  
**ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

**Art. 21)**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**Art. 22)**

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale oppure, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364, ultimo comma, Codice Civile, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura.

I Soci, sia in prima che in seconda convocazione, decidono sulla distribuzione degli utili risultanti dal bilancio con la maggioranza dell'85% (ottantacinque per cento) del Capitale Sociale.

**TITOLO VII**

**RECESSO**

**Art. 23)**

Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il diritto di recesso spetta ai Soci nei soli casi previsti dalla legge.

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R. che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. La dichiarazione di recesso produce effetti dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale. Le modalità di liquidazione della quota sa-

ranno quelle previste dalla legge. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il Socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso disposto dall'art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti.

**TITOLO VIII**  
**SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**

**Art. 24)**

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile.

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 25)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata o, in difetto di queste ultime e ove compatibili, in materia di società per azioni, nonché delle leggi speciali in materia di cartolarizzazione dei crediti e di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ivi incluse le relative disposizioni di attuazione.

Firmato:

Giulia Frattaruolo Notaio L.S.